DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO

Art. 29

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza

Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse assicurate dalle banche sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 marzo 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
Estremi	Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Capo	III — Disposizioni in materia di accertamento, di contrasto all'evasione, di revisione generale del catasto e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-tributaria-di-funzionamento-dell/art-29-costruzione-ammodernamento-e-acquisto-di-immobili-per-il-corpo-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it